

RELAZIONE ILLUSTRATIVA
DELL'ORGANO DELLA LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA' CO.G.E.S. S.P.A. IN
LIQUIDAZIONE

Spett.li Enti Soci,

La presente Relazione è stata redatta su base volontaria dal Liquidatore Unico della Società per illustrare e giustificare – sotto il profilo giuridico ed economico – il progetto di fusione concernente la fusione per incorporazione (La “Fusione”) della società controllata CO.G.E.S. S.p.A. in liquidazione (“Società Incorporanda” o “Coges”) nella società C.B.B.C. S.r.l. (“Società Incorporante” o “CBBC”) allo scopo di fornirvi una completa informativa in merito alla Fusione ed alle metodologie valutative utilizzate per la determinazione del rapporto di cambio.

Ancorché, ai sensi dell’art. 2505 bis c.c., non si renda necessaria la predisposizione della relazione dell’organo amministrativo ex art. 2501 quinquies c.c. essendo la società incorporanda una società controllata per una percentuale superiore al 90% delle azioni aventi diritto di voto dalla Società Incorporante, pur tuttavia, il Liquidatore ha ritenuto opportuno illustrare e giustificare il rapporto di cambio con la presente relazione, anche per i ben noti interessi pubblicistici che la stessa riveste, interessando Enti pubblici locali e una società *in house providing*.

La relazione è stata redatta ai sensi dell’art. 2501-quinquies c.c. il quale dispone che:

L'organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione deve predisporre una relazione che illustri e giustifichi, sotto il profilo giuridico ed economico, il progetto di fusione e in particolare il rapporto di cambio delle azioni o delle quote.

La relazione deve indicare i criteri di determinazione del rapporto di cambio. Nella relazione devono essere segnalate le eventuali difficoltà di valutazione.

L'organo amministrativo segnala ai soci in assemblea e all'organo amministrativo delle altre società partecipanti alla fusione le modifiche rilevanti degli elementi dell'attivo e del passivo eventualmente intervenute tra la data in cui il progetto di fusione è depositato presso la sede della società ovvero pubblicato nel sito Internet di questa e la data della decisione sulla fusione.

La relazione di cui al primo comma non è richiesta se vi rinunciano all'unanimità i soci e i possessori di altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto di ciascuna delle società partecipanti alla fusione.

a) LE MOTIVAZIONI DELL'OPERAZIONE DI FUSIONE

L'operazione rientra nell'ambito del progetto aziendale di incorporazione già deliberato dal Consorzio Bassa Bresciana Centrale (ora CBBC) nella deliberazione del 9 giugno 2020, volto a realizzare una razionalizzazione delle partecipazioni, anche con finalità liquidatorie e di

valorizzazione del patrimonio idrico posseduto dal Consorzio, oltre che al fine di definire, per entrambi i soggetti, le posizioni creditorie e debitorie comuni.

Considerata la residualità delle ulteriori partecipazioni rispetto alla società incorporante, le ragioni sottese alla proposta di fusione delle società vanno individuate altresì in esigenze di razionalizzazione aziendale e di ottimizzazione dell'assetto societario e, per i residui soci, si giustificano nella continuità dei servizi che la società incorporata svolge, quali servizi pubblici essenziali.

La fusione consentirà di eliminare le duplicazioni dei costi per adempimenti amministrativi e gestionali in genere derivanti dall'essere una autonoma società nonché, in generale, dei costi connessi alle sovrapposizioni dei sistemi di controllo.

La fusione permetterà altresì l'individuazione di specifici rami d'azienda per l'eventuale cessione di uno o più rami d'azienda, eventualmente con la costituzione di specifici soggetti societari, per la massima valorizzazione degli *asset* posseduti.

Le prospettive di integrazione delle strutture presentano, quindi, potenziali sinergie che rendono l'operazione strategicamente valida per ciascuna impresa e, nel complesso risultano necessari secondo ragionevoli aspettative di futura alienazione o valorizzazione dei servizi e del patrimonio societario.

Per quanto detto, la fusione rappresenta la soluzione fisiologica per il caso di specie e rientra nell'interesse delle società coinvolte, sia nell'ottica di ciascuna di esse singolarmente considerata che in una prospettiva aggregata dell'intera operazione. Non si configurano, da ultimo, influenze e conseguenze tributarie sulle società partecipanti alle operazioni di fusione considerato, altresì, che l'operazione in oggetto sarà attuata in regime di neutralità fiscale.

b) PROFILI GIURIDICI DELL'OPERAZIONE

Sotto il profilo giuridico, considerato che la società incorporante detiene il 91,7442% del capitale sociale della società incorporata, l'operazione si configura come "fusione mediante incorporazione" di società posseduta per almeno il novanta per cento dalla società incorporante ed assoggettata, quindi, alla disciplina di cui all'art.2505 bis c.c..

Il perfezionamento della fusione avverrà nel rispetto delle vigenti norme in materia di fusione e pertanto:

- Il progetto di fusione verrà depositato, ai sensi del comma 3 dell'articolo 2501 ter c.c., presso il Registro Imprese competente per la relativa iscrizione;
- secondo la procedura semplificata di cui all'art. 2505 bis c.c., non saranno predisposte le situazioni patrimoniali di cui all'art. 2501 quater c.c., sia della Società Incorporata che della Società Incorporante;

- secondo la procedura semplificata di cui all'art. 2505 bis c.c., non sarà predisposta la relazione degli esperti sul rapporto di cambio di cui all'art. 2501 sexies, c.c.;
- il progetto di fusione prevede il diritto dei soci della Società Incorporanda diversi da C.B.B.C. S.r.l. e dalle azioni proprie detenute dall'Incorporanda, di far acquistare le loro quote dalla Società Incorporante (il "Diritto di Vendita") per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso;
- il progetto di fusione prevede la determinazione del rapporto di cambio e la previsione dell'eventuale aumento di capitale della Società Incorporante a servizio del concambio come di seguito illustrato, mediante permuta delle azioni detenute con le quote dell'Incorporante;
- il progetto verrà sottoposto all'approvazione dell'assemblea dei soci della Società Incorporanda, previo deposito presso la sede sociale nei trenta giorni precedenti l'assemblea stessa ai sensi del comma 1 dell'art. 2501 septies c.c. e decorsi almeno 30 giorni dall'iscrizione del progetto di fusione prevista dall'art. 2501 ter, comma 3, c.c.;
- per quanto concerne la Società Incorporante, la Fusione sarà sottoposta all'approvazione dell'Assemblea dei soci con deliberazione risultante da atto pubblico ai sensi dell'art. 2505 bis, comma 2, c.c. ed in conformità a quanto previsto dallo Statuto della stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2505-bis, terzo comma, del codice civile;
- a seguito delle delibere di fusione e della relativa iscrizione al Registro Imprese, si procederà alla stipula dell'atto di fusione trascorso il termine di sessanta giorni ai sensi dell'art. 2503 c.c.;

Per quanto concerne lo statuto della Società Incorporante in esito alla Fusione, lo stesso non conterrà modifiche, rispetto allo statuto vigente, ulteriori a quelle che si dovessero eventualmente determinare per effetto dell'aumento del capitale sociale della Società Incorporante al servizio della Fusione, come di seguito illustrato, fermo restando che le espressioni numeriche contenute nell'art. 5 dello statuto relative all'importo del capitale sociale in cui è suddiviso saranno definite nell'atto di fusione.

Qualora l'aumento di capitale sociale non si rendesse necessario per quanto di seguito esposto, lo Statuto della Società Incorporante non subirà alcuna modifica rispetto a quello vigente.

c) IL RAPPORTO DI CAMBIO

L'organo amministrativo (per C.B.B.C.) e liquidatorio (per CO.G.E.S.) delle società sono pervenuti alla determinazione del rapporto di cambio delle quote possedute dai soci della Società Incorporanda, diversi da C.B.B.C. S.r.l., con le quote della Società Incorporante sulla base della valutazione aziendale delle società partecipanti alla fusione, secondo i criteri di valutazione di seguito descritti.

Considerato il fatto che:

- la Società Incorporante è titolare di una quota di partecipazione di valore nominale Euro 679.165,00 pari al 91,7442% del capitale avente diritto di voto della Società Incorporanda (dal momento che le azioni proprie si estinguono nel procedimento di fusione ex art. 2504 e pertanto perdono ogni valore);
- la restante quota di partecipazione al capitale sociale della Società Incorporanda di valore nominale Euro 61.116,00, pari all'8,2558% del capitale, è detenuta dai soci:
 - Comune di Verolanuova per una quota di partecipazione dal valore nominale di euro 22.074;
 - Comune di Pavone del Mella per una quota di partecipazione dal valore nominale di euro 14.716;
 - Comune di Leno per una quota di partecipazione dal valore nominale di euro 7.357;
 - Comune di Gottolengo per una quota di partecipazione dal valore nominale di euro 3.679;
 - Comune di Offlaga per una quota di partecipazione dal valore nominale di euro 3.652;
 - Comune di Gambara per una quota di partecipazione dal valore nominale di euro 2.943;
 - Comune di Pralboino per una quota di partecipazione dal valore nominale di euro 1.912;
 - Comune di Fiesse per una quota di partecipazione dal valore nominale di euro 1.471;
 - Comune di Cigole per una quota di partecipazione dal valore nominale di euro 1.104;
 - Comune di Milzano per una quota di partecipazione dal valore nominale di euro 1.104;
 - Comune di Seniga per una quota di partecipazione dal valore nominale di euro 1.104.

L'operazione di fusione in oggetto comporta, da un lato, l'annullamento della partecipazione posseduta dalla Società Incorporante nella Società Incorporanda senza dar luogo ad alcun aumento di capitale sociale; dall'altro, relativamente alla quota di partecipazione al capitale sociale della Società Incorporanda posseduta dai soci della Società Incorporanda diversi da C.B.B.C. S.r.l., la prospettata operazione di fusione prevede la determinazione di un rapporto di cambio come definito sulla base delle valorizzazioni delle due società partecipanti alla Fusione.

c.1 Valorizzazione di CO.G.E.S. S.p.A. in liquidazione

L'Amministratore Unico della Società Incorporante, per la determinazione del valore economico di CO.G.E.S. S.p.A., ha tenuto conto della seguente documentazione predisposta dall'Organo della Liquidazione della Società Incorporata, e trasmessi allo stesso per la verifica contabile:

- bilancio provvisorio al 30/10/2022 con scritture di assestamento verificate;
- bilancio provvisorio al 31/12/2022 con scritture di assestamento predisposte in maniera "previsionale" tenendo conto di quelle già rilevate al 30 ottobre e di quanto eseguito nell'ultimo bimestre dell'esercizio 2022;
- aggiornamento della perizia tecnica estimativa immobiliare redatta dall'Arch. Dessivo Vianelli in data 06/02/2023.

Al fine di quantificare il valore della società si è pertanto tenuto conto dei valori contabili risultanti da tale ultimo bilancio di esercizio provvisorio al cui patrimonio è stato attribuito il maggior valore latente relativo all'immobile come da prospetto di sintesi che di seguito si rappresenta:

- Patrimonio netto contabile al 31.12.2022: euro 1.006.105,00;
- Valore di perizia tecnica estimativa dell'immobile di proprietà: euro 1.405.900,00;
- Plusvalenza immobiliare latente: euro 1.019.468,00;
- Fondo rischi e spese prudenzialmente applicato: euro 12.000,00;
- Patrimonio netto rettificato al 31.12.2022, espressivo del **valore economico della società**: euro 1.363,00, arrotondabile, come comunemente ammesso dalla Prassi contabile, ad **euro 1.000,00**.

Come si potrà apprezzare dalla lettura della sintesi valutativa sopra esposta, il patrimonio netto risultante dalla valutazione è di euro 1.000,00 in quanto, in pendenza della liquidazione, sono stati posti a fondo rischi e spese euro 12.000,00, attuando così una forma di perequazione.

I dati patrimoniali risultano in tal modo sostanzialmente coerenti.

c.2 Valorizzazione di C.B.B.C. S.r.l.

La Società Incorporante è una società inattiva se non per l'operazione in corso e quindi ha proceduto ad una valutazione prendendo come riferimento le risultanze contabili rilevate al termine dell'esercizio 2022.

Il bilancio provvisorio al 31/12/2022 evidenzia un patrimonio netto pari ad **euro 542.533,59**, somma che rappresenta il **valore economico della società** alla data del 31.12.2022.

c.3 Difficoltà di valutazione

Le difficoltà incontrate nella determinazione dei valori economici della società incorporata dalla fusione per la definizione del rapporto di cambio sono sintetizzabili nei seguenti termini:

- risulta numericamente difficoltosa una valutazione della singola azione in quanto valore dato da millesimi di euro per ogni azione, con necessità di arrotondamento del valore delle partecipazioni azionarie ad oltre le 1.000 azioni possedute da ogni socio.
- risulta, conseguentemente, necessario un arrotondamento dei valori di recesso o di concambio per l'attribuzione di un importo economicamente quantificabile delle azioni detenute.

Tale arrotondamento è stato fatto per eccesso/per difetto sulla base del primo e del secondo decimale.

c.4 Determinazione del rapporto di cambio

Sulla base della determinazione delle valutazioni delle due società partecipanti alla fusione secondo i criteri sopra esposti, si è assunto il valore della Società Incorporata pari ad euro 1.000,00 ed il valore della Società Incorporante pari ad euro 542.533,59.

Considerata la natura delle due società partecipanti alla fusione, l'utilizzo dei criteri di valutazione utilizzati sono ritenuti adeguati ad esprimere in termini omogenei il rapporto di cambio.

Si è in tal modo pervenuti a determinare il peso economico delle società partecipanti alla fusione in misura pari al 99,9898% per la Società Incorporante ed in misura pari allo 0,0102% per i soci della Società Incorporanda diversi da C.B.B.C. S.r.l..

Entrambe le percentuali sono ivi indicate in misura arrotondata.

Applicando i già menzionati valori nelle proporzioni matematiche che mettono in relazione il "valore" di ciascuna singola società partecipante alla fusione con il "valore complessivo" post fusione della società incorporante, si è determinata la partecipazione della Società Incorporante che deve essere attribuita ai soci dell'incorporanda in cambio della quota di partecipazione da questo posseduta nella Società Incorporanda stessa.

Tenuto conto che la Società Incorporanda è una società a responsabilità limitata e che la quota di partecipazione della minoranza è rappresentata da più soci con partecipazioni di limitata entità si è ritenuto opportuno pervenire all'individuazione di un rapporto di cambio puntuale senza necessità di esprimerlo sulla base di un minimo comune multiplo.

In considerazione delle risultanze sopra determinate, si è quindi definito il rapporto di cambio mediante un calcolo puramente aritmetico.

Il rapporto di cambio è fissato come di seguito indicato:

- Euro 20,00 per l'intera quota di partecipazione di nominali euro 22.074 detenuta dal Comune di Verolanuova;
- Euro 13,00 per l'intera quota di partecipazione di nominali euro 14.716 detenuta dal Comune di Pavone del Mella;
- Euro 7,00 per l'intera quota di partecipazione di nominali euro 7.357 detenuta dal Comune di Leno;
- Euro 3,00 per l'intera quota di partecipazione di nominali euro 3.679 detenuta dal Comune di Gottolengo;
- Euro 3,00 per l'intera quota di partecipazione di nominali euro 3.652 detenuta dal Comune di Offlaga;
- Euro 3,00 per l'intera quota di partecipazione di nominali euro 2.943 detenuta dal Comune di Gambara;
- Euro 2,00 per l'intera quota di partecipazione di nominali euro 1.912 detenuta dal Comune di Pralboino;
- Euro 1,00 per l'intera quota di partecipazione di nominali euro 1.471 detenuta dal Comune di Fiesse;
- Euro 1,00 per l'intera quota di partecipazione di nominali euro 1.104 detenuta dal Comune di

Cigole;

- Euro 1,00 per l'intera quota di partecipazione di nominali euro 1.104 detenuta dal Comune di Milzano;
- Euro 1,00 per l'intera quota di partecipazione di nominali euro 1.104 detenuta dal Comune di Seniga.

Non è prevista la corresponsione di conguagli in denaro né a favore né a carico del socio della Società Incorporanda.

Pertanto, per effetto della Fusione la società incorporante C.B.B.C. S.r.l. aumenterà il Capitale sociale da assegnare ai soci di CO.G.E.S. S.p.A., in base al suindicato rapporto di cambio, fermo restando che tale aumento di capitale sociale a servizio della Fusione è eventuale come illustrato nei successivi paragrafi.

d) DIRITTO DI VENDITA

In considerazione del fatto che la società incorporante possiede una partecipazione al capitale sociale della società incorporanda superiore al 90%, la Fusione sarà attuata in conformità alla disciplina prevista dall'art. 2505-bis del codice civile.

Il progetto di fusione contiene, pertanto, sia la determinazione del rapporto di cambio e l'eventuale previsione dell'aumento di capitale sociale della Società Incorporante necessario per assicurare il concambio sia l'impegno rivolto ai soci della Società Incorporanda, diversi da C.B.B.C. S.r.l., di acquistare le loro quote per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso ex art. 2473 c.c..

Pertanto, è riconosciuto il Diritto di Vendita per un corrispettivo così determinato:

- Euro 20,00 per l'intera quota di partecipazione di nominali euro 22.074 detenuta dal Comune di Verolanuova;
- Euro 13,00 per l'intera quota di partecipazione di nominali euro 14.716 detenuta dal Comune di Pavone del Mella;
- Euro 7,00 per l'intera quota di partecipazione di nominali euro 7.357 detenuta dal Comune di Leno;
- Euro 3,00 per l'intera quota di partecipazione di nominali euro 3.679 detenuta dal Comune di Gottolengo;
- Euro 3,00 per l'intera quota di partecipazione di nominali euro 3.652 detenuta dal Comune di Offlaga;
- Euro 3,00 per l'intera quota di partecipazione di nominali euro 2.943 detenuta dal Comune di Gambara;
- Euro 2,00 per l'intera quota di partecipazione di nominali euro 1.912 detenuta dal Comune di

Pralboino;

- Euro 1,00 per l'intera quota di partecipazione di nominali euro 1.471 detenuta dal Comune di Fiesse;
- Euro 1,00 per l'intera quota di partecipazione di nominali euro 1.104 detenuta dal Comune di Cigole;
- Euro 1,00 per l'intera quota di partecipazione di nominali euro 1.104 detenuta dal Comune di Milzano;
- Euro 1,00 per l'intera quota di partecipazione di nominali euro 1.104 detenuta dal Comune di Seniga.

Tale valore è stato determinato sulla base delle metodologie e delle assunzioni indicate nei precedenti paragrafi.

Il Liquidatore Unico ha valutato che sia da ritenersi congruo quale prezzo da offrire ai soci di minoranza.

Tale diritto dovrà essere esercitato dai soci mediante comunicazione via posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo PEC della Società Incorporante da inviare entro il termine di quindici giorni di calendario dalla data di iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera assembleare di approvazione del progetto di fusione della Società Incorporanda.

e) MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DELLE QUOTE DELLA SOCIETA' INCORPORANTE E DATA DI GODIMENTO DELLE STESSE

Al perfezionamento della Fusione, la società incorporante:

- annullerà la partecipazione detenuta in CO.G.E.S. S.p.A., senza concambio, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2504-ter c.c.;
- aumenterà il Capitale sociale di euro 55, mediante assegnazione di una quota pari a 1 euro per ogni 1.104 azioni ordinarie di CO.G.E.S. S.p.A. detenute, da assegnare ai soci della Società Incorporanda diversi da C.B.B.C. S.r.l. ed escluse le azioni proprie detenute dalla società incorporanda, in base al suindicato rapporto di cambio, fermo restando che tale aumento di capitale sociale a servizio della Fusione è eventuale. Nel caso di esercizio del Diritto di Vendita esercitato dai soci diversi da C.B.B.C. S.r.l., infatti, la quota di partecipazione al capitale sociale di CO.G.E.S. S.p.A. acquisita da C.B.B.C. S.r.l. verrebbe annullata senza alcun concambio e, pertanto, in tal caso la Società Incorporante non modificherà il capitale sociale in conseguenza della fusione procedendo all'annullamento della propria partecipazione totalitaria.

La Fusione potrebbe, infatti, anche essere effettuata senza procedere ad alcun aumento di capitale sociale a servizio del concambio qualora, a seguito dell'esercizio del Diritto di Vendita CBBC venisse a detenere integralmente il capitale sociale della Società Incorporanda.

Nel caso di esercizio del Diritto di Vendita integrale, la quota di partecipazione al capitale sociale di CO.G.E.S. S.p.A. acquisita da C.B.B.C. S.r.l. verrebbe annullata senza alcun concambio e, in tal caso, la Società Incorporante non modificherebbe il capitale sociale in conseguenza della fusione procedendo all'annullamento della propria partecipazione totalitaria.

La data di partecipazione agli utili delle nuove quote attribuite in concambio della quota di partecipazione nella Società Incorporanda sarà con godimento dalla data di efficacia giuridica della fusione e attribuiranno i medesimi diritti delle quote di C.B.B.C. alla data della loro emissione.

f) LA DECORRENZA DELLA FUSIONE

Per effetto della fusione la Società Incorporante assumerà, ai sensi dell'art. 2504-bis codice civile, i diritti e gli obblighi della Società Incorporanda, proseguendo in tutti i rapporti della stessa, anche processuali, anteriori alla fusione.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2504-bis del Codice Civile, gli effetti della fusione decorreranno dal giorno in cui sarà eseguita l'ultima delle iscrizioni previste dall'articolo 2504 del Codice Civile, ovvero dalla data successiva che sarà indicata nell'atto di fusione.

g) RIFLESSI TRIBUTARI

L'operazione di fusione, ai sensi dell'art.172 del Tuir, è operazione fiscalmente neutra. In particolare, la fusione non costituisce realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni della Società Incorporanda, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento.

I maggiori valori allocati in bilancio con riferimento agli elementi patrimoniali della società Incorporanda per effetto dell'eventuale emersione di una differenza derivante dall'annullamento o dal concambio non sono imponibili nei confronti della società Incorporante. Tuttavia, è prevista la possibilità di affrancare gli eventuali maggiori valori mediante il pagamento di imposizione sostitutiva ai sensi di legge.

Per il socio di minoranza, ai sensi dell'articolo 172, comma 3, il concambio della partecipazione non comporta l'insorgenza di alcun tipo di reddito.

Con riferimento alle imposte indirette, la fusione non costituisce operazione rilevante ai fini Iva ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. f) del D.P.R. 633/72, ed è quindi soggetta ad imposta di registro nella misura fissa pari ad Euro 200, ai sensi dell'art.4 della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Bassano Bresciano, il 8 marzo 2023.

Il Liquidatore Unico
Ing. Marco Salogni